



## **COMUNE DI VILLADOSE**

-----

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE  
PER IL SERVIZIO RELATIVO  
ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI  
SISTEMA DI RACCOLTA PORTA A PORTA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28 Febbraio 2002  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 23 Marzo 2004  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24 Marzo 2011**

## INDICE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 2 – PRESUPPOSTO DELLA TARIFFA.....	4
ART. 3 – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA.....	4
ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA .....	4
ART. 5 – GESTIONE DELLA TARIFFA.....	5
ART. 6 – ATTIVITÀ CONVENZIONATE.....	5
ART. 7 – SOGGETTI PASSIVI .....	5
ART. 8 – ESCLUSIONI .....	5
ART. 9 – COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA .....	6
ART. 10 –CALCOLO DELLA TARIFFA .....	6
ART. 11 – COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE.....	7
ART. 12 COMMISURAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE .....	7
ART. 13 – ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ.....	7
ART. 14 – TARIFFA GIORNALIERA .....	7
ART. 14-BIS-OMESSA, INFEDELE O INCOMPLETA DENUNCIA.....	8
ART. 15 – CATEGORIE DISAGIATE .....	8
ART. 16 – MODALITÀ PER CONSEGUIRE RIDUZIONI .....	8
ART. 17 – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	8
ART. 18 – INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E DETENZIONE.....	8
ART. 19 – CONTENUTO DELLA DENUNCIA .....	9
ART. 20 – RISCOSSIONE ORDINARIA .....	9
ART. 21 – OMISSIONE E RITARDI DEI VERSAMENTI .....	10
ART. 22 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMBORSI.....	10
ART. 23 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DILAZIONE DEI VERSAMENTI.....	10
ART. 24 – RIMBORSI E SGRAVI AL CONCESSIONARIO .....	10
ART. 25 – CONTROLLI ED ACCERTAMENTI.....	11
ART. 26 - OMESSA, INFEDELE O INCOMPLETA DENUNCIA.....	12
ART. 28- TRIBUTO AMBIENTALE.....	12
ART. 29 – NORME TRANSITORIE.....	12
ART. 30 – ENTRATA IN VIGORE.....	12



## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tariffa integrata ambientale per la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani, al fine della copertura totale dei costi di investimento e di esercizio, già prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997 n. 22 e come, ora, dall'articolo 238 del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., e sancita dal D.P.R. 158/1999 relativa alla gestione dei rifiuti ed in particolare stabilisce condizioni, modalità ed obblighi per la sua applicazione.

### **Art.1-bis-Determinazione della Tariffa**

1. La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999 n. 158.
2. In attesa della completa attuazione della tariffa integrata di cui all'art. 238 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. la tariffa sarà applicata tenendo conto della disciplina regolamentare vigente oggi sancita dal DPR 158/1999 per quanto compatibile con i sistemi di calibratura individuale eventualmente proposti dal Soggetto Gestore.
3. La manovra tariffaria approvata dalla Giunta Comunale su proposta dal Soggetto Gestore, è determinata sulla base della tariffa di riferimento di cui all'art. 2, comma 1, e del piano finanziario di cui all'art 8 del DPR 158/1999.

## **Art. 2 – Presupposto della tariffa**

1. Il presupposto della tariffa è stabilito dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa si ha riguardo ai locali ed alle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, anche se abusivi, agli effetti della legislazione vigente di tempo in tempo.
3. La tariffa é dovuta anche per i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso salvo quanto previsto dal presente regolamento, nonché per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di centri commerciali integrati o di multiproprietà, non pertinenti alle medesime.
4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tariffa.

## **Art. 3 – Articolazione tariffaria**

1. Ai fini della determinazione della tariffa si fa riferimento al piano finanziario sulla base dei criteri stabiliti dal DPR 158/99 e successive modifiche ed integrazioni ed a quelli definiti dalla relazione di accompagnamento del piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R., prima del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
2. Il piano finanziario comprende:
  - il programma degli interventi necessari;
  - il piano finanziario degli investimenti;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - le risorse finanziarie necessarie;
  - la suddivisione dei costi relativi alle utenze domestiche e non domestiche.
3. La Relazione al piano finanziario indica:
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
  - l'indicazione degli scostamenti, con riferimento al piano del precedente anno, che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.

## **Art. 4 – Commisurazione della tariffa**

1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte dei Comuni.
2. Per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per le determinazioni della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato ed il sistema presuntivo di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n.158, qui allegato.
3. Sulla base del piano finanziario di cui all'art. 3, l'organo competente, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, determina l'articolazione tariffaria.
4. Nel caso di mancata deliberazione nel termine stabilito nel precedente comma, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
5. Tutti gli importi delle tariffe definite con i criteri sopra citati espresse in Euro, vanno indicati utilizzando cinque cifre decimali.
6. La tariffa, applicata su tutto il territorio comunale, così determinata ha effetto per l'anno di riferimento e sarà applicata salvo conguaglio.
7. La copertura tariffaria è accertata a consuntivo a partire dal momento della esatta conoscenza dei costi relativi alla gestione dell'anno di riferimento e qualora si determini una copertura o una maggiore copertura dei costi, il competente organo provvederà, per l'anno di riferimento, a rideterminare il nuovo piano approvato a preventivo.
8. La tariffa assicura, la copertura integrale dei costi di gestione dei rifiuti.

9. Il Comune adotta tutte le misure necessarie al fine di informare gli utenti delle variazioni apportate alla tariffa base unitaria.

#### **Art. 5 – Gestione della tariffa**

1. L'attività di gestione tributaria della tariffa è demandata al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria.
2. Per quanto riguarda le attività domestiche e non domestiche la valutazione tecnica della quantità e qualità dei rifiuti prodotti e delle superfici soggette o escluse dalla tariffa è effettuata adottando il metodo normalizzato..
3. E' fatto obbligo al Responsabile dell'Area Amministrativa di comunicare tempestivamente al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria ogni variazione relativa alla composizione numerica dei nuclei familiari nonché le variazioni di residenza; ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione e, altresì, ogni contratto di compravendita avvenuta relativamente agli immobili situati nel territorio comunale. Le modalità di tale trasmissione sono concordate dai rispettivi Responsabili.

#### **Art. 6 – Attività convenzionate**

1. Il Comune può avvalersi della facoltà di affidare alcune attività di gestione della tariffa ad azienda speciale o società di capitale, previa apposita convenzione, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 52, comma quinto, del D.Lgs. 446/97.
2. In tal caso sono affidate alla stessa anche le attività gestionali di competenza del Funzionario, ai sensi del precedente art. 5. e delle disposizioni che seguono, ferme restando le competenze dello Stesso sulla vigilanza e controllo affinché siano rispettate le disposizioni legislative e convenzionali in materia.

#### **Art. 7 – Soggetti passivi**

1. Il corrispettivo tariffario per il servizio di asporto dei rifiuti è dovuto in via principale da coloro che occupano o conducono locali e/o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della tariffa medesima ai sensi del precedente art. 2 ovvero occupano e conducono in via esclusiva parti comuni del condominio.
2. Il titolo della occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto ecc. e comunque dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o conduttori.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia di iscrizione, o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di utenza domestica, ovvero il titolare o legale rappresentante delle attività industriali, commerciali, artigianali e di servizi e nel caso di associazioni riconosciute e non e di comitati, nei confronti dei soggetti individuati dalle norme del Codice Civile.
5. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 1, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione non principale, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se situata nell'ambito territoriale di un altro comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale. Nel caso di insediamento abusivo, il titolare del locale e/o aree scoperte è obbligato in solido con il conduttore, al pagamento del costo del servizio.
6. In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e non, a prescindere dalla durata e dalla stipulazione del contratto di locazione, il proprietario dell'immobile è obbligato in solido con il conduttore, al pagamento della tariffa dovuta per il periodo di riferimento. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione della tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

#### **Art. 8 – Esclusioni**

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per le loro caratteristiche o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di inutilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità in particolare:
  - le unità immobiliari ad uso abitazione prive di qualsiasi arredo e/o prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
  - le pertinenze agricole, quali stalle, fienili, ricovero macchinari ed attrezzi, ecc.;
  - i locali per cabine elettriche, telefoniche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici;
  - gli edifici adibiti a qualsiasi culto in senso stretto;
  - i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistico-sportiva (competitiva e amatoriale), con esclusione delle superfici destinate al pubblico e ai servizi;
  - i fabbricati in genere non agibili, ove tale circostanza sia dimostrata da idonea documentazione e limitatamente al periodo di mancata utilizzazione; tali condizioni possono essere dichiarate con le modalità previste dalla vigente L. 15/68;
  - le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali di ogni genere;
  - i locali e le aree utilizzati direttamente dall'Amministrazione comunale per uffici e servizi con finalità istituzionali.

3. Ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti, sono escluse dalla commisurazione della superficie imponibile:
  - le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
  - le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
  - le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio.
4. I locali e le aree esclusi dall'applicazione della tariffa di cui ai precedenti commi dovranno essere indicate nella denuncia prevista dall'art. 18 del presente regolamento, corredata da idonea documentazione.
5. Per quanto attiene alle aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C. si rimanda a quanto previsto nel regolamento comunale attualmente in vigore per l'applicazione della Tarsu.
6. L'elencazione dei locali di cui al comma 2 è a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

#### **Art. 9 – Composizione ed articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta, in ossequio ai criteri previsti dal D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, da una parte fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti commisurata sulla base delle superfici virtuali, e da una parte variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.
2. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della Tariffa sono comunque indicate nel D.p.r. n.158/99.
3. La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
4. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. In assenza di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani e assimilati raccolta nel Comune, la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate dal D.P.R. n.158/99.

#### **Art. 10 –Calcolo della Tariffa**

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie occupata o condotta, secondo quanto specificato nel D.P.R. n.158/99.
2. La parte variabile della Tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite.
3. La quota variabile della Tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura stabilita dal D.P.R. 158/99. Nella delibera annuale di approvazione delle Tariffe il Comune determinerà i coefficienti da applicare tra quelli previsti nella Tabella del D.P.R. n.158/99.
4. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della Tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a Tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. n. 158/99.
5. Per l'attribuzione della parte variabile della Tariffa il Comune si riserva di valutare la organizzazione e strutturazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica il sistema presuntivo citato, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli di cui al D.P.R. n.158/99.
6. Nella deliberazione annuale di cui al precedente comma terzo, parte seconda, il Comune determinerà i coefficienti da applicare per ogni singola tipologia tra quelli previsti alle Tabelle del DPR 158/99.

#### **Art. 11 – Commisurazione della superficie**

1. La superficie dei locali imponibili viene determinata sul filo interno dei muri ed è desunta dalla planimetria catastale o di progetto, da allegare alla denuncia di cui al successivo art. 18, ovvero da misurazione diretta.
2. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla misurazione effettiva o di progetto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.
3. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato.
4. La superficie imponibile dei fabbricati rurali adibiti ad abitazione, siti in zone agricole ed utilizzati da produttori e lavoratori agricoli sia in attività che in pensione, nonché per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1/6/1939 n. 1089, viene determinata con una riduzione del **10%**.
5. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle normative vigenti.

6. Ai fini della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale viene svolta, le percentuali di riduzione stabilite dalla Giunta Municipale entro le percentuali sottoindicate:
- officine meccaniche: da 0 a 30%;
  - gommisti: da 20% a 50%;
  - lavanderie: da 10% a 40%;
  - tipografie artigiane: da 10% a 40%;
  - falegnamerie: da 20% a 50%;
  - autocarrozzerie: da 30% a 60%;
  - elettrauto: da 0% a 30%;
  - autofficine: da 20% a 50%.
7. Per eventuali attività non considerate nell'elenco di cui al precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si farà riferimento a criteri analogici.

#### **Art. 12 – Commisurazione del nucleo familiare**

1. La commisurazione del nucleo familiare ai fini dell'applicazione della tariffa viene effettuata due volte durante l'anno, il 1° gennaio ed il 1° luglio ovvero, per le nuove utenze, al momento della decorrenza dell'occupazione o detenzione dei locali.
2. Ai fini della determinazione dei componenti il nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art.18.
3. Nel caso di abitazioni occupate da più nuclei familiari, anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata avendo riguardo al numero complessivo degli occupanti, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
4. Per le unità adibite ad abitazione non principale utilizzate saltuariamente, si applica la stessa tariffa stabilita per i nuclei familiari con un solo componente.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, la tariffa è dovuta per ambedue le categorie in proporzione alla superficie occupata.
6. Ai fini della determinazione dei componenti il nucleo familiare non sono computati, previa esibizione di idonea documentazione, coloro che, pur essendo residenti nel Comune, per motivi di lavoro, giudiziari, di studio, di cura risultano domiciliati fuori dal territorio comunale, per un periodo di almeno sei mesi.

#### **Art. 13 – Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività**

1. L'assegnazione di un'utenza ad una delle classi di attività previste dal D.P.R. viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività o a quanto risulti dalla iscrizione della CCIAA evidenziata nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività del Comune. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si ha riferimento all'attività principale.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati dal D.P.R. 158 vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### **Art. 14 – Tariffa giornaliera**

E' istituita la tariffa da applicare su base giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tariffa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o uso occasionale di qualsiasi infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata sul suolo pubblico, ovvero di impianti sportivi e palestre, utilizzati per attività diverse da quelle agonistico sportive.

E' considerata occupazione temporanea quella che nell'arco dell'anno abbia una durata complessiva inferiore a sei mesi e non abbia carattere ricorrente.

L'assolvimento della tariffa non affranca il produttore dei rifiuti dagli altri eventuali oneri ed obblighi derivanti dall'applicazione di norme generali o regolamentari.

La tariffa giornaliera non è applicabile alle occupazioni realizzate nel corso dell'anno per il mercato ambulante in sede fissa.

La misura tariffaria dovuta per ogni giorno di utilizzazione od occupazione è pari all'ammontare della tariffa annuale attribuita alla categoria corrispondente, diviso per 300 (giorni commerciali) e maggiorata del 50%, con un minimo di complessivi Euro 10,00 ad evento. Al minimo edittale non si applica alcuna riduzione od agevolazione.

In mancanza della corrispondente voce d'uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabile, per attitudine quantitativa e qualitativa.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tariffa da effettuare al momento del rilascio dell'atto autorizzatorio all'occupazione costituendone condizione vincolante per la sua efficacia.

La tariffa non si applica per:

- Le occupazioni, di durata non superiore a 24 ore, effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero e, comunque, promosse e gestite da enti che non perseguano fini di lucro che non comportino attività di vendita o di somministrazione di cibi e bevande;
- Per le manifestazioni patrocinate dall'amministrazione comunale,;
- Le occupazioni di qualsiasi tipo con durata non superiore ad una ora;
- Le occupazioni occasionali, di durata non superiori a tre ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
- Le occupazioni occasionali per il carico e lo scarico delle merci;
- Le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, scale, pali e simili;
- Le occupazioni effettuate da girovaghi e artisti con soste non superiori a 4 ore;
- Le occupazioni di durata non superiore a 4 ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco,

#### **Art.14-bis – Mercati ambulanti settimanali**

Alle utenze rientranti nelle categorie produttive dei banchi di mercato di generi alimentari e di beni durevoli presenti nel territorio comunale in modo stabile e ricorrente un giorno alla settimana vengono applicate le tariffe corrispondenti alla categoria produttiva di appartenenza, ma con riduzione proporzionale ai giorni di presenza settimanale nell'arco dell'anno, stabilita forfetariamente in 50/300.

#### **Art. 15 – Categorie disagiate**

1. Il Comune può prevedere uno stanziamento, in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione, di un fondo da destinare a persone in disagiate condizioni economiche.

#### **Art. 16 – Modalità per conseguire riduzioni**

1. Le richieste di riduzione devono essere presentate utilizzando gli appositi moduli di denuncia, previsti dall'art. 18 del presente Regolamento, completi di tutti i dati richiesti entro il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le domande incomplete sono irricevibili fino a avvenuta integrazione con tutti i dati richiesti. Le riduzioni sono concesse con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
3. Le riduzioni una volta concesse spettano anche per gli anni successivi e si intendono tacitamente concesse fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta.
4. Il Comune può comunque procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.

#### **Art. 17 – Agevolazioni e riduzioni**

Sono previste le seguenti riduzioni:

- a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento dal **20% al 40%** in base alle determinazioni assunte dalla Giunta Municipale nella deliberazione di approvazione delle tariffe;
- b) per le utenze domestiche che, per mezzo di biocompostatore o gestione in cumulo o silos, effettui il compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti solidi urbani, dimostrabile con apposita dichiarazione e secondo le modalità organizzative e funzionali predisposte dall'Ufficio Ambiente, la tassa è applicata con riferimento ad una superficie calcolata con abbattimento dal **20% al 40%** in base alle determinazioni assunte dalla Giunta Municipale nella deliberazione di determinazione delle tariffe, sulla parte variabile della tariffa, purché il processo risulti controllato, non sia causa di inconvenienti igienico sanitari e il compost prodotto sia utilizzato sui terreni in uso a qualsiasi titolo ai richiedenti.

#### **Art. 18 – Inizio, variazione e cessazione dell'occupazione e detenzione**

1. La tariffa è commisurata, a regime, ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale da parte dell'occupante o conduttore dei locali ed aree scoperte.
2. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, anche se in misura ridotta, i soggetti passivi di cui all'art. 7 del presente regolamento, hanno l'obbligo di presentare apposita denuncia al Settore Tributi - per il tramite dell'Ufficio protocollo che rilascia la relativa ricevuta - o al soggetto gestore utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal soggetto gestore da compilare in ogni loro parte.
3. Sono esclusi dall'adempimento di cui al comma 2 i soli casi di variazione del numero dei componenti il nucleo familiare, limitatamente ai soggetti residenti iscritti all'anagrafe del Comune, in quanto saranno applicate d'ufficio con decorrenza dalla data di avvenuta variazione anagrafica.

4. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta all'ufficio competente.
5. La denuncia d'iscrizione deve essere presentata contestualmente all'inizio dell'occupazione o detenzione ed ha effetto a partire dal primo giorno del bimestre successivo. La denuncia iniziale è valida anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare delle condizioni di tariffazione. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza di nuove utenze, la denuncia di cui al comma 2 va presentata contestualmente alla denuncia anagrafica.
6. La denuncia di variazione dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto, deve essere presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla variazione stessa e decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione.
7. La denuncia di cessazione, avvenuta nel corso dell'anno, deve essere presentata entro 30 giorni dalla fine dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree e dà diritto all'abbuono della tariffa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo in cui è stata presentata la denuncia debitamente accertata.
8. L'Utente nella denuncia di cessazione deve indicare il recapito a cui inviare le fatture necessarie alla chiusura contabile della propria posizione.
9. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione o detenzione dei locali ed aree ovvero se la tariffa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. La denuncia di trasferimento anagrafico del contribuente e del suo nucleo familiare non costituisce denuncia di cessazione.
10. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale od altra analoga, dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero, in mancanza, di un elenco dettagliato dei locali ed aree con l'indicazione delle misure dei singoli locali nel rispetto delle norme del presente regolamento.
11. La denuncia/richiesta di detariffazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal mese successivo alla sua presentazione.
12. Gli effetti generati dalle variazioni intervenute ai sensi dei commi precedenti, producono i loro effetti a decorrere dalla prima emissione utile di fatturazione.
13. Con la sottoscrizione della dichiarazione di cui ai precedenti commi del presente articolo, o comunque con il pagamento della prima fattura inerente la Tariffa integrata ambientale, l'utente accetta - anche ai sensi dell'articolo 1341 del C.C. - le condizioni generali di utilizzo del servizio come proposte dal Soggetto gestore.

#### **Art. 19 – Contenuto della denuncia**

1. La denuncia di cui all'art. 18, presentata dai soggetti nei confronti dei quali deve essere applicata la tariffa, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997, deve contenere:

per le utenze domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta;
- il codice fiscale;
- il numero degli occupanti l'alloggio se residenti e iscritti all'anagrafe del Comune o i dati identificativi degli stessi se non iscritti all'anagrafe del Comune;
- l'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciate;
- la data di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione;

per le utenze non domestiche:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza: denominazione o ragione sociale;
- l'attività svolta;
- la partita IVA;
- il codice ISTAT dell'attività;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali o aree denunciati;
- la data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione;
- il quantitativo annuo stimato dei rifiuti da conferire diviso per tipologia merceologica;
- il numero dei dipendenti.

#### **Art. 20 – Riscossione ordinaria**

1. L'applicazione della tariffa avviene mediante l'emissione di apposita fattura e potrà essere riscossa con un unico sistema:
  - direttamente dal Comune;
  - da azienda specializzata a ciò delegata dal Comune ovvero da azienda pubblica che gestisce il servizio di trasporto e raccolta;
  - a mezzo ruolo esattoriale, attraverso le procedure della normativa vigente.

2. La scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative di riscossione in un numero massimo di 6 rate, è demandata alla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi sia diretti che indiretti, contestualmente all'approvazione del piano finanziario.
3. La tariffa, se riscossa direttamente, deve essere pagata entro i termini stabiliti, mediante:
  - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
  - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune o altra Azienda specializzata delegata dal Comune ovvero da azienda pubblica che gestisce il servizio;
  - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
  - d) altra forma scelta dall'Ente gestore e adeguatamente pubblicizzata;
4. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

#### **Art. 21 – Omissione e ritardi dei versamenti**

1. Qualora il contribuente non provveda al pagamento entro i termini previsti, indicati nella fattura, si provvederà alla riscossione coattiva con addebito degli interessi e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
2. La riscossione coattiva della tariffa avviene, se non altrove disposto, attraverso le procedure previste dalla normativa di tempo in tempo vigente.
3. Alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14/4/1910 n. 639 ovvero attraverso la cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia.

#### **Art. 22 – Disposizioni in materia di rimborsi**

1. L'istanza di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento e di qualsiasi altro documento ritenuto utile.
2. Il Settore Tributi procede all'istruttoria della pratica e provvede, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, a liquidare la somma richiesta, con apposito provvedimento indicante tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del credito originario e degli interessi nonché il termine assegnato per eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, previsto in 30 giorni. Decorso tale termine ovvero previa formale adesione da parte del contribuente se antecedente, si provvederà al relativo pagamento.
3. Il rimborso di somme a seguito di cessazione dell'occupazione o detenzione di locali o aree, è disposto d'ufficio entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui all'art. 18, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica della richiesta di pagamento della tariffa di cui all'art. 20.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi e/o regolamenti è comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine quinquennale e fino a prescrizione decennale, nel caso si tratti di una somma erroneamente pagata e destinata a Ente diverso. Tale facoltà è riconosciuta in quanto siano possibili le azioni di recupero della somma da parte dell'Ente soggetto attivo. Ove vi sia assenso da parte dell'Ente titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 88, della L. 127/97, non si effettuano rimborsi se l'importo complessivo annuale risulta inferiore o uguale a Euro 10,33.
6. Decorsi sessanta giorni a far data dal timbro postale di partenza, la fattura si intende accettata a tutti gli effetti di legge e pertanto non comporta diritto a rimborso.

#### **Art. 23 – Disposizioni in materia di dilazione dei versamenti**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. Il Sindaco può eccezionalmente consentire, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
4. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

#### **Art. 24 – Rimborsi e sgravi al Concessionario**

1. Qualora la riscossione della tariffa non sia effettuata direttamente, il Comune può procedere allo sgravio delle somme non dovute dal contribuente ovvero a somme divenute inesigibili.

2. Gli sgravi sono disposti dal Funzionario responsabile sulla base di idonea istanza motivata alla quale deve essere allegata la documentazione comprovante il diritto allo sgravio o alla riduzione delle somme dovute ovvero, se già corrisposte, al rimborso delle stesse. In caso di somme inesigibili, il funzionario provvederà allo sgravio della somma, previa presentazione di idonea documentazione da parte dell'Ente riscuotitore da cui risultano le azioni poste in essere commesse ai fini del rientro della somma dovuta.

#### **Art. 25 – Controlli ed accertamenti**

1. Il Funzionario Responsabile, organizza le varie attività di controllo e di accertamento, necessarie per la corretta applicazione della tariffa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi stabiliti dalle vigenti norme di legge e dal presente regolamento. Ha facoltà di invitare il contribuente a fornire chiarimenti e produrre documenti, prima di emettere avviso.
2. Gli avvisi sono comunicati ai destinatari, salvo i casi specificamente previsti dalla legge, mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dalla vigente normativa.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il funzionario responsabile, può indicandone il motivo ed assegnando un congruo termine:
  - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
  - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree utilizzate, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
  - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - d) verificare direttamente le superfici con la misurazione dei locali e delle aree, previa accettazione dell'utenza, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
  - e) richiedere ogni altro documento utile, necessario al fine dell'istruttoria del procedimento.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà effettuato sulla base di presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
5. Gli incaricati che possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento, sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Comune muniti di apposita autorizzazione del Sindaco. Analoga autorizzazione deve essere rilasciata anche nel caso di affidamento a terzi delle fasi di accertamento e verifica.
6. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detariffazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.
7. La Giunta comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può disporre azioni di controllo mirate, sulla base di indicatori generali che permettano di individuare la presenza di violazioni tributarie in determinate categorie di contribuenti, stabilendone i criteri direttivi alla struttura organizzativa preposta alla gestione dei tributi. Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta alla gestione dei tributi comunali nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.
8. ai sensi dell'articolo 17, comma 88 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, non si dà luogo al procedimento quando l'importo complessivo annuo risulta uguale o inferiore a Euro 10,33. Il funzionario responsabile ne fa attestazione specifica agli atti.
9. Il comma 8 non si applica quando si tratti di somme dovute periodicamente con cadenza inferiore all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo degli importi dovuti nell'anno solare, compresi interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma.

#### **Art. 26 – Sanzioni e procedura di irrogazione**

1. Ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, si applicano all'inosservanza del presente regolamento le sanzioni che seguono:

a) Nel caso di omessa dichiarazione di inizio occupazione dei locali o delle aree per le quali persiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del precedente articolo 4, ovvero di dichiarazione pervenuta oltre i termini stabiliti, il Funzionario responsabile o il soggetto gestore in aggiunta alla tariffa dovuta applica a titolo di sanzione, una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

b) Nel caso di accertata infedele comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di comunicazione presentata o pervenuta oltre i termini stabiliti, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, il Comune o il soggetto gestore oltre alla differenza fra valore della tariffa applicata e quella nuova risultante dalla variazione omessa o ritardata applicherà una sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.

c) Stesse sanzioni possono essere applicate anche per ogni componente del nucleo familiare non comunicato in caso di nuclei familiari non residenti.

2. Le somme dovute a titolo di recupero della Tariffa per l'igiene ambientale e delle eventuali sanzioni sono richieste all'utente dal funzionario responsabile dell'entrata o dal soggetto gestore, con un atto di contestazione, che deve essere notificato all'utente con le procedure di cui agli articoli 137 e seguenti del C.p.C..

Entro trenta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione, che funge anche da titolo esecutivo, l'utente può far pervenire al funzionario responsabile: atti, documenti e scritti difensivi, e può chiedere audizione. Al termine dell'esame il funzionario responsabile o il soggetto gestore può procedere all'annullamento dell'atto di contestazione o alla sua rettifica.

Se non vengono presentati atti o richieste di audizione o queste sono respinte, e nel caso in cui il pagamento non sia ancora stato

effettuato, il funzionario avvia le procedure di riscossione coattiva sia della tariffa che della sanzione e degli interessi.

3. Per i pagamenti effettuati oltre i termini di scadenza previsti dal presente regolamento, si applicano gli interessi di mora calcolati al tasso indicato nell'articolo 32 del Regolamento Comunale sulle entrate per il tempo di effettivo ritardo.

4. Le sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Comune o il soggetto gestore acquisisce periodicamente d'Ufficio presso l'Anagrafe Comunale, concernenti le modifiche nella composizione dei nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione.

#### **Art.27-Rinvio al Regolamento delle entrate**

Per quanto attiene all'istituto dell'accertamento con adesione, al principio di autotutela e suoi strumenti applicativi, nonché per la materia della costituzione in giudizio si fa espresso rinvio al regolamento vigente delle entrate.

#### **Art. 28 – Tasse, imposte ed addizionali**

1. Eventuali tasse, imposte od addizionali, presenti e future, definite dallo Stato, dalla Regione o dagli Enti competenti, attinenti al servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani sono a carico degli utenti del servizio.

2. La tariffa applicata è soggetta ad Imposta sul Valore Aggiunto, secondo le disposizioni vigenti.

#### **Art. 29 – Norme transitorie**

1. I presupposti di imposizione relativi all'abolita TARSU, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione della presente tariffa sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del citato D.Lgs. 507/93 ed applicati secondo le norme ivi citate nonché da quelle previste nel Regolamento comunale adottato con deliberazione consiliare n. 56 del 08.04.1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. E' facoltà del Comune eseguire direttamente la riscossione della TARSU mediante la Tesoreria comunale, così come previsto dall'art. 149, comma 3, del Testo Unico degli Enti Locali, limitatamente ai periodi antecedenti all'introduzione della tariffa.

3. Si dà atto che con decorrenza dall'1.7.2002 l'Ente impositore adotta la tariffa e disapplica la TARSU, recuperabile solo per i periodi con scadenza 30.6.2002

#### **Art. 30 – Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente regolamento, che entra in vigore ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 448/2001, art. n. 27, comma 8, dal 1.1.2002, , sono applicate nel determinare la tariffa a decorrere dal 01/07/2002.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D.Lgs. 22/97 e D.Lgs. 446/97 nonché dai decreti in materia di tempo in tempo vigenti.

3. In sede di prima applicazione:

a) si considerano valide le denunce presentate ai fini Tarsu;

b) si provvederà d'ufficio a ricavare il numero degli occupanti;

c) l'Amministrazione si riserva di porre dei correttivi alle tariffe inizialmente stabilite individuando il termine del 30 novembre 2002 per un atto ricognitivo della Giunta municipale che verifichi la prima applicazione della tariffa ed eventualmente modifichi le iniziali determinazioni.

4. Le decisioni della Giunta Municipale vengono adottate sentita la Commissione Consiliare competente.